

Milano, 04.11.2009
PM/sm - prot. n° 7

**A TUTTI I GLI OPERATORI
DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO**

ORDINE DI SERVIZIO

Richiamate le circolari emesse a mia firma in date 29/10/2007 e 22/01/2008; **considerate** le disposizioni di cui agli artt. 7, 11 e 13 del vigente Regolamento di Mercato; **preso atto** di quanto stabilito dagli artt.19-20 della Legge Regione Lombardia n. 12 del 22/01/1975;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

si rammenta e si ribadisce quanto segue:

- Le contrattazioni all'interno dei punti vendita devono essere svolte unicamente dal titolare dell'assegnazione e dai dipendenti – regolarmente assunti – dell'assegnatario; il legale rappresentante del soggetto assegnatario può farsi temporaneamente sostituire dai propri soci, previa consegna di delega scritta alla Direzione dei Mercati ed ottenimento del relativo permesso scritto. Ne consegue che, sulle aree di pertinenza di ciascun punto vendita, sono autorizzati ad operare soltanto commercianti ed acquirenti muniti di tessera.
- È confermato l'assoluto divieto di circolazione e di sosta per qualunque tipo di veicolo a motore (fatta eccezione per i carrelli elevatori a trazione elettrica) al di sotto dei Padiglioni di vendita.
- La merce posta alla vendita deve essere conforme ai requisiti igienico-sanitari vigenti e deve essere correttamente etichettata.

Gli eventuali trasgressori saranno sanzionati a norma di legge e di Regolamento.

Distinti saluti.

*Il Direttore dei Mercati
Dott. Pierangelo Mapelli*

